
Regolamento di Giustizia Federale



***Approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 84 del 30 aprile 2016
Deliberato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 219 del 24 maggio 2016***



INDICE
TITOLO I
NORME DI COMPORTAMENTO

- Art.1** Doveri ed obblighi
Art.2 Responsabilità

TITOLO II
INFRAZIONI E SANZIONI

- Art.3** Infrazioni
Art.4 Obbligo di segnalazione
Art.5 Sanzioni
Art.6 Modalità di applicazione delle sanzioni
Art.7 Recidiva
Art.8 Tentativo di infrazione
Art.9 Circostanze aggravanti
Art.10 Concorso di circostanze aggravanti
Art.11 Circostanze attenuanti
Art.12 Concorso di circostanze attenuanti
Art.13 Valutazione delle circostanze
Art.14 Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

TITOLO III
GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPO I
ORGANI DI GIUSTIZIA

- Art.15** Elenco
Art.16 Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti
Art.17 Attribuzioni
Art.18 Commissione federale di garanzia

CAPO II
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

- Art.19** Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia
Art.20 Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia
Art.21 Ufficio del gratuito patrocinio

CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

- Art.22** Poteri degli organi di giustizia
Art.23 Ricusazione
Art.24 Procedura per la ricusazione



Art.25 Condanna alle spese per lite temeraria

Art.26 Comunicazioni

Art.27 Segreteria degli Organi di Giustizia

CAPO IV GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

Art.28 Istituzione

Art.29 Competenza dei Giudici sportivi

Art.30 Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale

Art.31 Nomina del Giudice sportivo nazionale

Art.32 Nomina della Corte funzione di Corte sportiva di appello e composizione

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Art.33 Avvio del procedimento innanzi al giudice sportivo nazionale

Art.34 Istanza degli interessati

Art.35 Fissazione della data di decisione

Art.36 Disciplina del contraddittorio con gli interessati

Art.37 Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale

Art.38 Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

CAPO V GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I ELEZIONE E COMPETENZA

Art.39 Istituzione

Art.40 Competenza dei Giudici federali

Art.41 Nomina degli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Art.42 Avvio del procedimento

Art.43 Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

Art.44 Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

Art.45 Ricorso della parte interessata

Art.46 Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

Art.47 Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

Art.48 Misure cautelari

Art.49 Intervento del terzo



Art.50 Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

Art.51 Assunzione delle prove

Art.52 Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

Art.53 Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

Art.54 Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

CAPO VI UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I NOMINA E FUNZIONI

Art.55 Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

Art.56 Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

Art.57 Attribuzioni del Procuratore federale

SEZIONE II AZIONE DISCIPLINARE

Art.58 Azione del Procuratore federale

Art.59 Prescrizione dell'azione

Art.60 Astensione

Art.61 Svolgimento delle indagini

Art.62 Registro dei procedimenti disciplinari

Art.63 Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni su richiesta e senza incolpazione

SEZIONE III RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art.64 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

Art.65 Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

Art.66 Rapporti con la Procura generale dello sport

CAPO VII REVISIONE, REVOCAZIONE, PRESCRIZIONE E SOSPENSIONE

Art.67 Revisione e revocazione

Art.68 Esecutorietà delle decisioni

Art.69 La prescrizione

Art.70 Sospensione ed interruzione della prescrizione

Art.71 **ELIMINATO**

Art.72 Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi



CAPO VIII I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art.73 La grazia

Art.74 L'amnistia

Art.75 L'indulto

Art.76 Provvedimenti di clemenza e normativa Antidoping

Art.77 La riabilitazione

TITOLO IV ARBITRATO

Art.78 Il Collegio arbitrale

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.79 Entrata in vigore



TITOLO I

NORME DI COMPORTAMENTO

Art.1 - Doveri ed obblighi

1. Le Società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i Regolamenti della FIC, i provvedimenti e le decisioni federali.
2. A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di giustizia federale.
3. I tesserati devono attenersi al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

Art.2 – Responsabilità

1. I soggetti di cui all'articolo precedente sono passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.
2. Gli affiliati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono, altresì, responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
3. Gli affiliati e tesserati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
4. I tesserati, gli affiliati ed i loro dirigenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate ed aggregate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.
5. Gli affiliati ed i tesserati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.
6. L'ignoranza dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.



TITOLO II INFRAZIONI E SANZIONI

Art.3 - Infrazioni

1. Le infrazioni oggetto del presente Regolamento sono:
 - a) violazione dei principi di lealtà e correttezza
 - b) illecito sportivo
si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere da società, atleti e tesserati in genere che direttamente o a mezzo di altri a loro nome e nel loro interesse, diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico; rientrano in tale categoria anche gli atti o tentativi diretti a violare norme sull'età degli atleti, a consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica.
2. Detti comportamenti costituiscono frode sportiva anche se diretti a consentire che altri realizzino le ipotesi fraudolente di cui si è detto;
 - a) comportamenti non regolamentari posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara;
 - b) dichiarazioni lesive
dichiarazioni scritte o verbali lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati;
 - c) somministrazione ed uso di sostanze e metodi doping somministrazione ed uso anche per scopi terapeutici di sostanze o metodi doping vietati quali quelle comprese nell'elenco aggiornato dalla WADA (le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli sono contenute nelle *Norme Sportive Antidoping*).

Art.4 - Obbligo di segnalazione

1. Il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di infrazioni o di tentativi di infrazioni previste alle lettere a) e c) dell'articolo 3, deve informare il Procuratore federale, con le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento di organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport.
2. L'omessa denuncia, cui è equiparata la denuncia irrituale, è sanzionata con la sospensione da tre mesi ad un anno.

Art.5 – Sanzioni

1. Le sanzioni comminabili sono:
 - a) ammonizione
che consiste in un rimprovero ufficiale, verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere;
 - b) deplorazione
che consiste in una nota di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
 - c) ammenda

che consiste nella sanzione pecuniaria da € 100,00= a € 1.000,00= per soggetti affiliati;

- d) sospensione
che consiste nell'inibizione, per le società, a partecipare all'attività federale e per i tesserati, a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento federale, per attività nazionale e/o internazionale per un periodo minimo di 6 mesi fino ad un massimo di due anni;
- e) squalifica
che consiste nella inibizione all'atleta a svolgere attività sportiva da un minimo di una gara fino ad un massimo di due anni;
- f) radiazione
che consiste nella cancellazione dall'elenco delle società affiliate o dei tesserati;
- g) non assegnazione o revoca di un titolo.

- 2. La sanzione di cui alla lettera e) è comminabile nel massimo di un anno per i minori di anni 14.
- 3. La sanzione di cui alla lettera f) non è comminabile ai minori di anni 18.
- 4. Sono in ogni caso applicabili le diverse sanzioni previste dalle *Norme Sportive Antidoping*.

Art.6 - Modalità di applicazione delle sanzioni

- 1. La sanzione deve essere proporzionata alla gravità della infrazione commessa.
- 2. Non si dà, pertanto, luogo all'applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidiva, per tutte le infrazioni punibili nell'ordine, con:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) ammenda;
 - d) sospensione per la società per una gara e per il tesserato per un giorno;
 - e) squalifica per l'atleta per una gara.
- 3. Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, l'Organo competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed all'applicazione della recidiva.
- 4. Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell'ordine:
 - a) sospensione di società o di tesserato per più di una gara;
 - b) squalifica di atleta per un periodo superiore al minimo;
 - c) radiazione.



Art.7 – Recidiva

1. L’Affiliato o il tesserato che, dopo aver riportato una sanzione disciplinare per un’infrazione, commette una nuova infrazione, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
 - d) Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l’aumento della sanzione può essere sino alla metà.
3. Se il recidivo commette un’altra infrazione, l’aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi
4. In nessun caso l’aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
5. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
7. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art.8 - Tentativo di infrazione

1. L’affiliato od il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che ne è responsabile, è punito, se l’azione non si compie o se l’evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l’infrazione fosse stata consumata o l’evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un’infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla misura stabilita per l’infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.



Art.9 - Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
 - d) aver agito per motivi abietti o futili;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - l) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art.10 - Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art.11 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - c) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze su indicate, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.



Art.12 - Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art.13 - Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto al soggetto cui si riferiscono.

Art.14 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui l'Organo ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
3. Nel caso in cui ritenga prevalere le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.



TITOLO III GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPO I ORGANI DI GIUSTIZIA

Art.15 – Elenco

1. Gli Organi di giustizia della Federazione sono:
 - a) il Giudice sportivo nazionale
 - b) il Tribunale federale
 - c) la Corte federale di appello
 - d) la Corte sportiva di appello
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

Art.16 - Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti

1. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive la dichiarazione prevista a Statuto federale con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 3. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
2. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui all'art.15 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione prevista a Statuto federale di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di Componente di Organo di giustizia presso il CONI o di Componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di Componente di Organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di Componente di Organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di Componente di Organo di giustizia federale.



4. Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al comma 2, con la Procura federale coopera la Procura generale dello sport istituita presso il CONI, nelle modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
5. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la Procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali del CONI.
6. Al fine di conseguire risparmi di gestione, la Federazione può costituire Organi di Giustizia e Procure comuni con una o più Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI.

Art.17 - Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art.18 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di Componente di Organo di giustizia presso il CONI o di Componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di Componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale

federale e della Corte federale di appello, conformemente allo Statuto federale ed al Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, Procuratore aggiunto e sostituto Procuratore federale, conformemente allo Statuto federale ed al Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui si attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 16, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

- 3. La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 2, lett. a), anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.

CAPO II ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art.19 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

- 1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
- 2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art.20 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

- 1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a:
 - a) Euro 100,00 (cento/00) per ogni ricorso dinanzi al Giudice sportivo;
 - b) Euro 200,00 (duecento/00) per ogni ricorso dinanzi al Tribunale federale o alla Corte sportiva di appello;
 - c) Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni reclamo dinanzi alla Corte federale di appello.
- 2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
- 3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della



Federazione, nella pagina della Giustizia federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura “*Contributo servizi giustizia*” e l’indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l’indicazione delle parti.

4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato a pena di irricevibilità non oltre l’invio o il deposito dell’istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art.21 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l’accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell’apposito Ufficio istituito presso il Coni, con le modalità di cui all’art.4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di
2. .

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art.22 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e 57 dello Statuto.
2. Il Giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art.23 - Ricusazione

1. Ciascun componente degli Organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'addebito disciplinare
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale

2. Ha inoltre l'obbligo di astenersi nei casi previsti alle lett. a) b) c) d) e) e g) del precedente comma, ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art.24 - Procedura per la ricusazione

1. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro cinque giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'Organo giudicante.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
3. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
4. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
5. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
6. Sulla ricusazione decide:
 - a) la Corte federale di appello se la richiesta riguarda un componente degli Organi di giustizia di primo grado;
 - b) i componenti non ricusati della Corte federale di appello se la richiesta riguarda un componente degli Organi di giustizia di secondo grado.
7. La decisione dovrà essere adottata entro quindici giorni dalla data di ricevimento del ricorso.



8. La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il giudice ricusato ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile e in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del giudice supplente che deve sostituire quello ricusato e dichiarare se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Art.25 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

Art.26 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia federale. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, la Società, l'Associazione o l'Ente istante deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia federale. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.



Art. 27 - Segreteria degli Organi di Giustizia

1. Il Segretario degli Organi di Giustizia è nominato dal Consiglio federale su designazione del Presidente in base a criteri di competenza.
2. Il Segretario assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale ed è coadiuvato dal personale della Segreteria federale.
3. Il Segretario documenta a tutti gli effetti tutta l'attività svolta dagli Organi di Giustizia e provvede a tutte le incombenze attribuitegli dal presente Regolamento.
4. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

CAPO IV

GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I

ISTITUZIONE E COMPETENZA

Art.28 - Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte sportiva di appello.

Art.29 - Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte Sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo giudice.



Art.30 - Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale è unico e si compone di un componente effettivo e di un componente supplente.

Art.31 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - g) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello entro il termine di cinque giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione della decisione.

Art. 32 - Nomina della Corte sportiva di appello e composizione

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello più uno.
Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
2. La Corte sportiva di appello si compone di sei membri, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente. Il sesto componente è nominato con le modalità previste dallo Statuto federale per la nomina dei componenti dei Giudici Sportivi.
3. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque



determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione

4. La Corte Sportiva di appello ha sede presso la Federazione.
5. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di garanzia dello sport di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Art. 33 - Avvio del procedimento innanzi al giudice sportivo nazionale

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo nazionale sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 34 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di cinque giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 35 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 36 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.



Art. 37 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 38 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.



9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V

GIUDICI FEDERALI SEZIONE I ISTITUZIONE E COMPETENZA

Art. 39 - Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 40 - Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale nonché sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 41 - Nomina degli Organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.



4. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di cinque componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di Presidente.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Il Presidente del Tribunale federale o della Corte federale di appello individua e convoca i componenti facenti parte del Collegio giudicante per ciascun procedimento. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il Collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI

Art. 42 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

Art. 43 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.



Art. 44 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 45 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 46 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 45, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 47 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, anche in considerazione del termine di prescrizione degli illeciti sportivi contestati, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 48 - Misure Cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 53, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 52 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 49 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.



2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 50 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del Collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 51 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 52 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di garanzia dello sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in

parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 50 e 51 del presente Regolamento.

7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 53 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e seguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
- c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
- d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
- e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
- f) dal 1° al 31 agosto durante la sospensione feriale dei termini di cui al Decreto Legge [n. 132/2014](#), convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162

- 6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
- 7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport del CONI.
- 8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
- 9. La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi ai Giudici sportivi.

Art. 54 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

- 1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
- 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
- 4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati



oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I NOMINA E FUNZIONI

Art.55 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e di un Sostituto Procuratore.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.
5. Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.



7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art.56 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei Dirigenti Generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza; in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 57 – Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

SEZIONE II AZIONE DISCIPLINARE

Art.58 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, ovvero entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è

estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 61.

3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art.59- Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 58, comma 5, e all'art.70 del presente Regolamento il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;

- c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art.60 – Astensione

- 1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
- 2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art.61- Svolgimento delle indagini

- 1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
- 2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto compatibili.
- 3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
- 4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 58 comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.



5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art.62- Registro dei procedimenti disciplinari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dagli artt. 5 e seguenti del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura generale dello sport, il Procuratore federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

Art.63- Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione e degli impegni indicati, anche sulla base di eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art.64- Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente

federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art.65- Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art.66– Rapporti con la Procura generale dello sport

1. Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della Procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.
2. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
3. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
4. In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport



per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

CAPO VII REVISIONE E REVOCAZIONE

Art.67– Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di garanzia dello sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di garanzia dello sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art.68- Esecutorietà delle decisioni

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi giudicanti sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato.
2. La presentazione di una impugnativa non sospende l'immediata esecutività della decisione.



3. Il Collegio giudicante di secondo grado, peraltro, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre la sospensione della esecuzione.
4. La sospensione dell'esecuzione deve essere richiesta espressamente dal ricorrente che impugna la decisione di primo grado.

Art.69 - La prescrizione

1. Le infrazioni si prescrivono ai sensi dell'art.45 del Codice della Giustizia sportiva del CONI; per gli illeciti da doping il termine di prescrizione è di otto anni.

Art.70 - Sospensione ed interruzione della prescrizione

1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente regolamento.
2. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
3. Per le cause interruttive, si rinvia a quanto disposto dal Codice di Procedura Civile.
4. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile.

Art.71 - ELIMINATO

Art.72 - Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale federale.
2. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte federale di appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale federale.
3. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
4. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI che ricoprano cariche negli Organismi della Federazione o negli Organi rappresentativi delle Società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.
5. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.



CAPO VIII

I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art.73 - La grazia

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.
2. Competente alla concessione è il Presidente della Federazione.
3. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. In ogni caso, il provvedimento di grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente.
4. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta del tesserato, inviata per raccomandata A.R. e indirizzata al Presidente della Federazione, trascorsi i termini stabiliti dall'art. 38, comma 3, dello Statuto.

Art.74 - L'amnistia

1. Il Consiglio federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per i quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art.75 - L'indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.

3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio federale, salvo nei casi in cui la delibera del C.F. non disponga diversamente.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel corso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

Art.76 - Provvedimenti di clemenza e normativa Antidoping

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art.77 - La riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Corte federale di appello, su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte federale di appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Corte federale di appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della FIC che provvede alla trascrizione nel casellario federale.
Provvede inoltre, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte federale di appello



su ricorso del Procuratore federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.



TITOLO IV

ARBITRATO

Art.78 - Il Collegio arbitrale

1. Per le decisioni delle controversie di cui all'art. 91 dello Statuto federale, un tesserato o una società può richiedere la formazione di un collegio arbitrale dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte.
2. La comunicazione deve determinare:
 - a) l'oggetto della controversia;
 - b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale;
 - d) le generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
 - e) l'indicazione di uno o più nomi per l'incarico di Presidente ed altrettanto dovrà fare la controparte in occasione dell'atto di nomina del proprio arbitro.
3. La controparte, nell'atto di nomina del proprio arbitro che deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente (con accettazione contestuale dell'arbitro designato), può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
4. Il Presidente del Collegio verrà nominato dagli arbitri e scelto tra i nominativi indicati dalle parti nel corso di apposita riunione che, comunque, dovrà tenersi entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione dell'atto di nomina dell'arbitro della controparte.
5. Il Presidente della Corte federale di appello provvederà, in caso di disaccordo, alla nomina del Presidente del Collegio nonché dell'arbitro della parte che non avesse provveduto alla nomina.
6. Le funzioni di Segretario saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente del Collegio.
7. Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega.
8. Il Collegio dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti di istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro novanta giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.
9. Il lodo è deliberato a semplice maggioranza e dovrà contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;

- d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
10. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
 11. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
 12. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.
 13. L'incarico di membro del Collegio arbitrale si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.
 14. Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale.
 15. Del lodo viene data tempestiva comunicazione ufficiale alle parti dalla Segreteria della FIC.
 16. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.
 17. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.79 - Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore delle presenti norme viene abrogato il precedente Regolamento di Giustizia.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 comma 5° lett.l) dello Statuto del CONI, entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale o provvedimento equivalente.